

Disposizioni urgenti su CNIPA, imposte sui mutui e agevolazioni post-alluvioni
(Decreto Legge 03.08.2004 n. 220, G.U. 20.08.2004)

Con il decreto-legge n. 220 del 3 agosto 2004 il Governo ha prorogato i contratti di lavoro a tempo determinato del CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione), rimediando con immediatezza ad un accertato errore materiale incorso in sede di conversione del decreto-legge sul funzionamento della pubblica amministrazione.

Il provvedimento contiene inoltre una norma interpretativa per chiarire che l'incremento dell'imposizione fiscale previsto dal recente decreto-legge taglia-spese incide sui soli mutui contratti per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della seconda e delle ulteriori case di abitazione.

Tenuto conto delle esigenze manifestate dalle numerose imprese interessate, viene altresì differito al 31 dicembre 2004 il termine, che scade l'11 agosto prossimo, entro il quale le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994, che hanno colpito le Regioni dell'Italia settentrionale, avrebbero dovuto presentare domanda volta ad ottenere alcune agevolazioni.

(Altalex, 21 agosto 2004)

DECRETO-LEGGE 3 agosto 2004, n. 220

Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali.

(G.U. n. 195 del 20-8-2004)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Rilevato che per mero errore materiale, in sede di conversione, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, e' stato soppresso il comma 4 dell'articolo 1, concernente la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di ripristinare il disposto della citata norma, al fine di garantire la piena operativita' del Centro medesimo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessita' ed urgenza di chiarire, in via di interpretazione autentica, l'ambito di applicazione della nuova aliquota dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti per immobili ad uso abitativo;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare il termine di presentazione delle domande relative ad agevolazioni previste per imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga dei contratti di lavoro presso il CNIPA

1. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e' autorizzato a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2004 ed in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La predetta proroga non puo' comunque superare la data del 31 dicembre 2004.

Art. 2.

Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis, comma 6 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168

1. Il comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si interpreta nel senso che l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 2 per cento, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica ai soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 3.

Termini per imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, e' differito al 31 dicembre 2004.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 agosto 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Mazzella, Ministro per la funzione pubblica

Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

(da www.altalex.it)